

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 23 novembre 2023

OGGETTO: Convenzione tra l'INPS e l'ANPAL per la gestione dell'esonero contributivo per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a valere sull'Asse 1 del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" FSE 2014-2020 (PON IOG)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, "*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*" convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023, e, in particolare, l'articolo 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Il Commissario Straordinario

Visto l'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il quale prevede che, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo di euro 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178/2020;

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020, che ha previsto un esonero contributivo volto a favorire l'occupazione giovanile con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022;

Atteso che il predetto esonero consiste nel riconoscere l'esonero previsto dall'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 100% e per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età;

Preso atto che ANPAL, in data 7 luglio 2023, ha presentato alla Commissione europea una richiesta di modifica del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG), consistente nell'inserimento esplicito degli incentivi occupazionali tra le azioni supportate dal suddetto Programma operativo, sia nell'Asse prioritario 1 (Occupazione Giovani NEET), sia nell'Asse prioritario 1 bis (Occupazione Giovani), con la specifica che la registrazione preliminare al programma "Garanzia Giovani" non è necessaria laddove tali incentivi costituiscano l'unica misura di cui fruisce il destinatario;

Vista la decisione di esecuzione C (2023) 5825 *final*, con la quale la Commissione europea, in data 23 agosto 2023, ha approvato la predetta richiesta di modifica, specificando, all'articolo 2 della medesima decisione, che la spesa divenuta ammissibile a seguito della modifica apportata al PON IOG è ammissibile a decorrere dal 7 luglio 2023;

Preso atto che nel corso delle interlocuzioni intervenute tra le Parti, l'ANPAL ha precisato che le spese sostenute in data antecedente al 7 luglio 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono ammissibili solo a condizione che i lavoratori incentivabili abbiano una registrazione attiva, alla data di assunzione, al Programma "Iniziativa Occupazione Giovani";

Preso atto che l'Istituto, nell'ambito della convenzione in oggetto, è designato dall'ANPAL quale Organismo Intermedio del PON "Iniziativa Occupazione Giovani" 2014-2020, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Atteso che la Convenzione disciplina i rapporti tra l'ANPAL, in qualità di Autorità di gestione e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio, nonché i reciproci

obblighi per la gestione dell'esonero contributivo per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a valere sull'Asse 1 Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" FSE 2014-2020 (PON IOG);

Preso atto che la Convenzione prevede che siano attribuite all'Istituto risorse complessive pari ad € 200 milioni, a valere sul PON IOG 2014-2020 e che tale importo sia suscettibile di variazioni in ragione della spesa effettivamente ammissibile al Programma;

Preso atto che l'ANPAL, in qualità di Autorità di gestione, si impegna ad assicurare all'INPS la disponibilità delle risorse finanziarie su richiesta dello stesso e in funzione della presentazione delle rendicontazioni da parte dell'INPS all'Autorità di Certificazione;

Preso atto che, a seguito dell'attuazione della convenzione, le risorse erogate dall'ANPAL saranno imputate al capitolo di entrata del bilancio finanziario dell'Istituto 8E1203729 "*Contributo dello Stato a copertura degli oneri per gli esoneri contributivi a favore dei datori di lavoro per incrementare l'occupazione giovanile ed il lavoro giovanile al sud - articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*";

Rilevato che l'ANPAL si impegna ad assicurare all'INPS il supporto necessario al fine di consentire l'applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla normativa europea e nazionale e a fornire ogni supporto e assistenza ad INPS ai fini della corretta registrazione delle informazioni e dei documenti nei relativi sistemi informativi, secondo i principi del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PON IOG;

Rilevato altresì che l'INPS si impegna ad assicurare i necessari raccordi con l'Autorità di Gestione e a porre in essere tutte le attività necessarie per la presentazione e per la rendicontazione della spesa sostenuta a valere sul PON IOG e a operare secondo le procedure del Si.Ge.Co., conformemente alla normativa nazionale e europea di riferimento, al fine di assicurare l'ammissibilità della spesa e i conseguenti controlli;

Atteso che l'INPS fornirà, in base agli accordi, ogni necessaria collaborazione alle Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit del PON IOG per consentire alle stesse il corretto adempimento dei compiti loro attribuiti dalla normativa europea e nazionale, oltre che a fornire il proprio supporto alla Commissione europea e agli altri organismi comunitari e/o nazionali preposti allo svolgimento di controlli previsti;

Preso atto che la Convenzione ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10

agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all'articolo 39 del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di adottare la Convenzione tra l'INPS e l'ANPAL per la gestione dell'esonero contributivo per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a valere sull'Asse 1 del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" FSE 2014-2020 (PON IOG), che, allegata alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Micaela Gelera



Cofinanziato
dall'Unione europea



Convenzione per la gestione dell'esonero contributivo per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a valere sull'Asse 1 del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" FSE 2014-2020 (PON IOG)

tra

l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (codice fiscale 97889240582), con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, di seguito, (di seguito anche "ANPAL" o "Amministrazione" o "Autorità di Gestione"), rappresentata dal dott. Raffaele Tangorra in qualità di Commissario straordinario;

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (codice fiscale 80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, (di seguito anche "INPS" o "Organismo intermedio"), rappresentato dal Commissario straordinario, dott.ssa Micaela Gelera;

di seguito congiuntamente "le Parti"

VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



Cofinanziato
dall'Unione europea



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

125 ANNI
INPS

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, e, in particolare, l'art. 16, rubricato *“Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile”*;
- VISTO** il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione 2016/C262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, modificata dalla Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua, nel quadro della strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della *“Iniziativa europea per l'Occupazione dei Giovani”* e il Programma Operativo Nazionale *“Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”* tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE);
- VISTO** il Programma Operativo Nazionale *“Iniziativa Occupazione Giovani”* (PON IOG), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)4969 del 11 luglio 2014 e modificata dalle Decisioni C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017, C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018, C(2020) 1844 del 18 marzo 2020 e C(2020) 9116 del 10 dicembre 2020;
- VISTO** il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 avente ad oggetto il *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 concernente la *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020”*



Cofinanziato
dall'Unione europea



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

125 ANNI
INPS

e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020;

- VISTO** il documento “*Funzioni e procedure in essere dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione Regolamento (UE) 1303/2013, all. XIII, par. 1 i) - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014, all. IIP*”;
- VISTO** il Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione del PON IOG;
- VISTO** il Manuale delle procedure di predisposizione delle domande di pagamento e preparazione dei bilanci per gli interventi cofinanziati dal FSE 2014-2020 dell’Autorità di Certificazione del PON IOG;
- VISTO** la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante il “*Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*”, con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e, recante “*Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183*”, che regola l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e , che all’articolo 15 rubricato “*Accordi tra Pubbliche Amministrazioni*” prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*) (di seguito “Regolamento UE”);
- VISTO** il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205, (di seguito “Codice”);
- VISTO** il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto “*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.*”;
- VISTO** il decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale europeo;



Cofinanziato
dall'Unione europea



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

125 ANNI
INPS

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, e, in particolare, gli articoli da 4 a 9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;
- VISTO** il decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017, che fornisce, tra l’altro, la definizione di “*lavoratori svantaggiati*” in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014;
- VISTO** l’articolo 27, comma 6, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il quale prevede che, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l’ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all’articolo 1, commi da 10 a 19 e da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l’importo complessivo di euro 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell’articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020;
- VISTA** la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 5825 *final* del 23 agosto 2023, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 4969, che approva determinati elementi del programma operativo “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo e dello stanziamento specifico per l’iniziativa per l’occupazione giovanile nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia;
- VISTA** la Circolare INPS n. 56 del 12 aprile 2021 “Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. Prime indicazioni operative”;
- VISTO** il Messaggio INPS n. 3389 del 7 ottobre 2021 “Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”;
- VISTO** il Messaggio INPS n. 403 del 26 gennaio 2022 “Proroga delle misure di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15 (esonero per l’occupazione giovanile), da 16 a 19 (esonero per l’occupazione femminile) e da 161 a 168 (c.d. Decontribuzione sud), della legge 30



Cofinanziato
dall'Unione europea



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

125 ANNI
INPS

dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, sino al 30 giugno 2022. Aumento dei massimali di aiuto concedibili”

VISTA la Circolare INPS n. 57 del 22 giugno 2023 “Articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Esonero di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le assunzioni effettuate nel secondo semestre dell’anno 2022. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”;

PREMESSO CHE

- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) è individuato quale Organismo Intermedio del PON “Iniziativa Occupazione Giovani” 2014-2020, ai sensi dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la gestione della misura da parte dell’INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a 200 milioni di euro che graveranno sul PON IOG 2014-2020. Tale importo è suscettibile di variazioni in ragione della spesa effettivamente ammissibile al Programma.
-

CONSIDERATO CHE

- INPS concorre all’attuazione della strategia d’intervento del PON IOG con riferimento all’Asse 1;
- ANPAL, in data 7 luglio 2023, ha presentato alla Commissione europea una richiesta di modifica del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), consistente nell’inserimento esplicito degli incentivi occupazionali tra le azioni supportate dal suddetto Programma operativo, sia nell’Asse prioritario 1 (Occupazione Giovani NEET), sia nell’Asse prioritario 1 bis (Occupazione Giovani), con la specifica che la registrazione preliminare al programma “Garanzia Giovani” non è necessaria laddove tali incentivi costituiscano l’unica misura di cui fruisce il destinatario;
- la Commissione europea, in data 23 agosto 2023, con decisione di esecuzione C(2023) 5825 *final*, ha approvato la richiesta di modifica di cui al punto precedente, con la specifica di cui all’articolo 2 della suddetta decisione, secondo cui la spesa divenuta ammissibile a seguito della



Cofinanziato
dall'Unione europea



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

125 ANNI
INPS

modifica apportata al PON IOG è ammissibile a decorrere dal 7 luglio 2023;

RITENUTO

- in ragione della specifica di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 5825 *final* del 23 agosto 2023, che le spese sostenute in data antecedente al 7 luglio 2023 siano ammissibili solo a condizione che i lavoratori incentivabili abbiano una registrazione attiva al Programma Iniziativa Occupazione Giovani, alla data di assunzione;
- in ragione degli elementi sopra richiamati, di procedere alla sottoscrizione di un accordo tra ANPAL e INPS per la gestione dell'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre n. 178/2020, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013 per la parte di finanziamento a valere sul PON IOG.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente atto disciplina i rapporti giuridici tra l'ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) e l'INPS nel ruolo di Organismo Intermedio (O.I.), per la realizzazione delle attività connesse alla gestione dell'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020, a valere sull'Asse 1 del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) 2014-2020.
2. All'Istituto sono delegate le funzioni di selezione, gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione della misura di cui al comma 1, secondo le specifiche di cui all'art. 3.
3. Il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), previsto per la gestione dell'incentivo in relazione al PON IOG, stabilisce le procedure con le quali l'Organismo Intermedio svolge le funzioni disciplinate dal presente atto.

Articolo 2

Risorse finanziarie e termine di ammissibilità della spesa

1. In conformità alle disposizioni normative richiamate in premessa, l'O.I. garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.



Cofinanziato
dall'Unione europea



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

125 ANNI
INPS

2. Ai fini di cui al comma 1, sono attribuite ad INPS risorse complessive pari ad € 200 milioni a valere sul PON IOG 2014-2020.
3. Tali importi potranno essere oggetto di riprogrammazione o rideterminazione.
4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese a valere sul FSE, si applicano le disposizioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e quanto previsto dal Si.Ge.Co. del PON IOG.
5. Il termine di ammissibilità della spesa decorre dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

Impegni in capo ad INPS

Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 1, l'Organismo Intermedio si impegna a:

- a) assicurare i necessari raccordi con l'Autorità di Gestione, adeguando i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'Autorità di Gestione medesima;
- b) trasmettere all'Autorità di Gestione i documenti descrittivi del Sistema di Gestione e Controllo relativo al PON IOG, comprensivo di organigramma e funzionigramma e corredato delle relative procedure interne, elaborato in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo dell'Autorità di Gestione, nonché comunicare eventuali aggiornamenti del Sistema di Gestione e Controllo formalizzato, intervenuti a seguito di modifiche del contesto organizzativo, normativo e procedurale;
- c) garantire che i beneficiari siano individuati conformemente ai criteri di selezione specificati dalla normativa nazionale di riferimento e dalle circolari e messaggi attuativi emanati dall'Istituto medesimo conformemente alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione, anche in materia di pubblicità e comunicazione;
- d) assicurare che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche della misura sul piano di finanziamento, sul termine per l'esecuzione, nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- e) esaminare e definire le richieste di riesame dei provvedimenti di diniego o autorizzazione relative alle istanze di incentivo;
- f) tenere un'evidenza contabile delle transazioni relative alla fruizione dell'incentivo destinato ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale;
- g) eseguire le verifiche di primo livello, amministrative e *in loco*, ai sensi dell'art. 125, paragrafi 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e secondo quanto previsto dalle istruzioni attuative dell'Istituto citate in premessa e dal Si.Ge.Co. validato dall'Autorità di gestione;
- h) informare l'Autorità di Gestione in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al precedente punto g);



- i) comunicare nelle forme e nei termini previsti dall'Autorità di Gestione le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- j) garantire il trasferimento dei dati all'Autorità di Gestione per l'alimentazione del sistema informativo di gestione e monitoraggio del PON IOG, secondo le procedure adottate dalla stessa, per la registrazione e conservazione dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite;
- k) trasmettere il rendiconto all'Autorità di Certificazione del PON IOG, contenente le informazioni relative all'incentivo acquisite attraverso le dichiarazioni retributive contributive inviate dai datori di lavoro e gli ulteriori strumenti di accertamento a disposizione dell'INPS, secondo le procedure stabilite dal Si.Ge.Co validato;
- l) definire procedure per il recupero degli importi relativi a incentivi indebitamente fruiti;
- m) informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del PON IOG in merito a eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti, e tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli importi oggetto di recupero;
- n) fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Certificazione del PON IOG per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 126 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- o) fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit del PON IOG per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013, in particolare in fase di esecuzione dei controlli di secondo livello;
- p) esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e dall'Autorità di Certificazione del PON IOG e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell'ANPAL;
- q) fornire supporto per le eventuali verifiche condotte da altri organismi comunitari e/o nazionali;
- r) fornire all'Autorità di Gestione tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria, in particolare, per l'elaborazione della Relazione annuale di attuazione e della Relazione finale di attuazione del PON IOG;
- s) partecipare ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale/regionale e alle riunioni del Comitato di Sorveglianza;
- t) fornire all'Autorità di Gestione, ai fini dell'aggiornamento del Comitato di Sorveglianza, gli elementi relativi ai progressi nell'esecuzione degli interventi ai sensi dell'art. 111 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dell'art.19 del Regolamento (UE) 1304/2013. Con apposita richiesta e per particolari esigenze informative, l'ANPAL può richiedere all'INPS ulteriori elementi con scadenze diverse che saranno preventivamente concordate;
- u) osservare, nell'ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere, le disposizioni in materia d'informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e realizzare le azioni di comunicazione secondo quanto previsto dalle Linee guida per la comunicazione del PON IOG;
- v) assicurare una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al



Cofinanziato
dall'Unione europea



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

125 ANNI
INPS

monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto della *pista di controllo* del PON IOG, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- w) assicurare adeguate modalità di controllo e registrazione delle attività di verifica effettuate, secondo quanto previsto dalla precedente lettera g).

Articolo 4

Impegni in capo ad ANPAL

1. L'ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione, si impegna nei confronti dell'INPS, quale Organismo Intermedio, a:
 - a) rendere disponibili le risorse finanziarie secondo le modalità previste al successivo art. 5;
 - b) garantire che l'INPS riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - c) informare l'INPS in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione dei Programmi che possano avere ripercussioni sulle operazioni gestite dall'Organismo Intermedio;
 - d) attuare, in collaborazione con l'INPS, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - e) garantire l'utilizzo di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità dei dati relativi alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli audit e alla valutazione;
 - f) fornire ogni supporto e assistenza all'INPS ai fini della corretta registrazione delle informazioni e dei documenti nei relativi sistemi informativi, secondo i principi del Si.Ge.Co. del PON IOG;
 - g) fornire all'INPS tutte le informazioni utili ai lavori del Comitato di Sorveglianza ed al Comitato di Indirizzo ed Attuazione del PON IOG;
 - h) verificare che l'assunzione incentivabile sia riferita ad un soggetto che non lavori e non sia inserito in corsi di studio o di formazione («NEET») e che sia registrato al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, laddove previsto;
 - i) assolvere ad ogni altro onere e adempimento, previsto a carico della Autorità di Gestione dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente atto.

Articolo 5

Modalità di erogazione delle risorse

2. L'ANPAL provvede ad erogare le risorse previste all'articolo 2, nei limiti delle disponibilità di



Cofinanziato
dall'Unione europea



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

125 ANNI
INPS

cassa del PON IOG, su richiesta dell'Istituto e in funzione della presentazione delle rendicontazioni da parte dell'INPS all'Autorità di Certificazione.

1. I documenti a corredo del rendiconto devono essere inseriti negli appositi sistemi informativi, nel rispetto degli impegni di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 6

Durata e modifiche della Convenzione

1. Il presente atto ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo sono apportate con atto scritto a firma delle Parti.

Articolo 7

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto della Convenzione saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati, ai sensi degli (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice). A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.



Cofinanziato
dall'Unione europea



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

125 ANNI
INPS

5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
6. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
7. Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato, in osservanza di quanto disposto dall'articolo dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

Articolo 8

Misure di sicurezza

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
2. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si fa riferimento alla pertinente normativa comunitaria e nazionale, nonché alle istruzioni attuative dell'INPS richiamate in premessa.
2. Il presente atto sarà pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'ANPAL.

Per l'ANPAL

Per l'INPS



Cofinanziato
dall'Unione europea



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

125 ANNI
INPS

Il Commissario straordinario

Dott.ssa Micaela Gelera

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)